

L'ACROPOLI

rivista bimestrale
diretta da Giuseppe Galasso

ANNO VI - n. 1
gennaio 2005

Rubbettino

Rubbettino

Appunti e note

I CENSI CONSEGNATIVI NEL XVI E XVII SECOLO TRA “FINZIONE” E “REALTÀ”

La storia dell'economia moderna (secoli XVI-XVIII) fatica a liberarsi delle categorie analitiche attualizzanti per essa elaborate a partire dal XVIII secolo. In particolare, gravano pesantemente su di essa, in modo fuorviante, le categorie analitiche elaborate dai fisiocratici e la sistemazione di Adam Smith, che riflettono ampiamente i principi di quella filosofia e di quella matematica che avevano raggiunto uno dei massimi vertici teorici con Isaac Newton. In tale clima culturale venne elaborata l'immagine dell'*homo oeconomicus*, fondata sui principi di causa ed effetto propri delle forze naturali, e la *visione dell'economia* basata sulla produzione fisica ed in specie sul *produit net*, nella quale la moneta, che tanto spazio aveva occupato nelle riflessioni precedenti, non poteva ormai essere che un mero *velo*, dietro il quale si svolgono i movimenti dell'*economia reale*. In breve, questa visione dell'economia doveva portare, attraverso le successive mediazioni della scienza economica ottocentesca, ad approfondire l'analisi dei fattori della produzione (capitale, terra, lavoro) ed a proiettare questi temi e problematiche della realtà contemporanea sulla realtà moderna. Non sono mancate certo critiche anche radicali verso una tale visione dell'economia, critiche che si rivolgevano spesso contro le cosiddette contraddizioni del capitalismo, soprattutto da parte dei cultori di antropologia (forse il nome più rappresentativo in tal senso è quello di Polanyi); esse però si sono rivelate sin troppo radicali, sostituendo alla visione di un'economia moderna tutta proiettata sul presente, una visione di essa tutta proiettata sul passato, con la riconsiderazione e la rimozione dello stesso concetto di economia.

Conseguenza profonda delle disparate ed opposte interpretazioni inscritte nel quadro analitico ora sinteticamente richiamato, è stata una visione aberrante dell'economia moderna, nella quale non hanno trovato un posto adeguato le tematiche e le problematiche proprie del suo tempo. Tale evoluzione ha avuto delle conseguenze particolarmente nefaste per quanto riguarda la considerazione degli aspetti monetari dei secoli XVI e XVII, tenuto conto del fatto che mentre nell'ambito della scienza economica contemporanea si è avuto un significativo riaggiustamento delle precedenti interpretazioni ed una più corretta impostazione delle relative problematiche, grazie soprattutto alla “rivoluzione” keynesiana, gli storici dell'economia moderna hanno ritenuto più idonee le griglie analitiche classiche, facendo riferimento nel migliore dei casi ai portati teorici della scuola tedesca di storia economica. In concreto, tale configurazione teorica ha comportato che fossero trascurati alcuni temi centrali per l'analisi e la comprensione della economia dei secoli XVI e XVII, tra i quali occupano un ruolo di primo piano le *lettere di cambio* ed i *censi consegnativi*. Le prime hanno ricevuto molta maggiore attenzione rispetto ai secondi, ma anche per esse, dopo le promettenti ricerche condotte negli anni Cin-

quanta e Sessanta del '900, non si può dire che lo stato degli studi attuale sia del tutto soddisfacente¹.

Assolutamente inadeguata, rispetto alla loro effettiva importanza storica, è l'attenzione dedicata dalla storiografia ai censi consegnativi, i quali si inseriscono nell'alveo di quelle multiformi e variegata attività, legate al fondamentale concetto di *alienazione delle rendite*, che caratterizzano eminentemente l'economia dei secoli XVI e XVII. Nella vicenda di questo complesso istituto si possono individuare alcuni momenti salienti: a) controversie sull'usura tra XIII e XV secolo b) affermazione dell'economia finanziaria tra XVI e XVII secolo c) definizione giuridica della proprietà privata tra XVIII e XIX secolo d) giurisprudenza sulle affrancazioni tra XIX e XX secolo. La polisemia del termine *censo*, sul quale si sono sedimentate convenzioni e consuetudini diverse, e le aspre controversie giuridiche susseguitesi nel corso dei secoli, possono almeno in parte spiegare la marginale considerazione per questi fondamentali istituti socio-economici nelle ricostruzioni storiche di carattere generale, ma non sono tali da giustificare le confusioni e le lacune che a volte ancora permangono tra gli stessi storici dell'economia.

Bisogna rilevare, ad ogni modo, che le maggiori indicazioni in merito alla teoria e alla pratica dei censi consegnativi, non vanno cercate nei manuali di mercatura o in quelle opere che sono state assunte come albero genealogico della storia del pensiero economico (da Bodin a Malestroict, da Malynes a Mun, da De Santis al Serra, per fare qualche nome); ci si deve rivolgere, invece, alle somme teologiche e ai manuali per i confessori o ancora, con specifica rilevanza, alle opere dei giuristi e alle sentenze dei tribunali opportunamente ordinate dai cultori della materia. Pertanto, chi si fosse voluto occupare dei censi consegnativi avrebbe potuto disporre di una letteratura teologica e canonistica, caratterizzata da significative preoccupazioni di carattere etico-religioso, che è in grado di fornire, attraverso un'analisi attenta alla morfologia dei testi, delle indicazioni piuttosto interessanti sulle fonti giuridiche, la giurisprudenza e le prassi socio-economiche. Nelle pagine che seguono vengono analizzati alcuni fra i più significativi testi italiani pubblicati nel XVI e XVII secolo, finora sfuggiti all'attenzione degli studiosi, al fine di mettere in luce gli aspetti teorici di maggiore importanza. Tali studi furono in gran parte determinati dalla necessità di chiarire l'interpretazione ed i termini di applicazione della bolla *Cum onus*, emanata da Pio V il 19 gennaio 1569,

¹ In relazione alle lettere di cambio, i lavori più importanti sono ancora quelli di G. Mandich, *Le Pacte de Ricorsa et le marché italien des changes au XVI^e siècle*, Paris, Librairie Armand Colin, 1953; R. De Roover, *L'évolution de la lettre de change, XVI^e-XVIII^e siècles*, Paris, A. Colin, 1953; H. Lapeyre, *La banque, les changes et le crédit au XVI^e siècle*, in «Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine», 4 (1956), n. 3, pp. 284-297; Idem, *Banque et crédit en Italie du XVI^e au XVIII^e siècle*, in «Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine», 9 (1961), n.3, pp. 211-226; J.G. Da Silva, R. Romano, *L'histoire des changes. Les foires de «Bisenzone» de 1600-1650*, in «Annales. Economies-Sociétés-Civilisations», 17 (1962), n. 4, pp. 715-721, con tavole in fine; J.G. Da Silva, *Banque et crédit en Italie au XVII^e siècle*, 2 voll., Paris, Editions Klincksieck, 1969; per quanto riguarda le critiche dei moralisti nei confronti di tale strumento di credito, si veda L. Dalle Molle, *Il contratto di cambio nei moralisti dal secolo XIII alla metà del secolo XVII*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1954. Negli ultimi anni le lettere di cambio non hanno goduto dell'attenzione che avrebbero meritato e che si rende ancora necessaria per conoscere in modo corretto l'economia finanziaria dei secoli XVI e XVII; si segnalano comunque i recenti lavori di M.T. Boyer, Xambeau, G. Delaplace, L. Gillard, *Banchieri e principi. Moneta e credito nell'Europa del Cinquecento*, Torino, Einaudi, 1991 (ed. or. *Mannaie privée et pouvoir des princes*, Paris, CNRS - PFNSP, 1986) e di B. Aguilera - Barchet, *Historia de la letra de cambio en España. Seis siglos de práctica trayectoria*, Madrid, Tecnos, 1988.

con la quale si rispondeva all'esigenza di disciplinare un istituto giuridico al quale si faceva sempre più ricorso e che aveva richiamato l'attenzione anche di precedenti pontefici, per il pericolo ricorrente che dietro di esso si nascondessero quelle pratiche di *usura palliata* che canonisti e teologi cercavano di scongiurare fin dal Medioevo².

Occorre sottolineare, in primo luogo, considerando i fraintendimenti successivi, che la bolla piana andò a disciplinare specificamente i *censi consegnativi*, chiamati anche *censi bollari*, senza alcun riferimento ai *censi riservativi*, la cui disciplina giuridica conservò le principali caratteristiche medievali che li avvicinavano, per molti versi, ad istituti come i livelli e le enfiteusi, pur distinguendosi per alcuni aspetti particolari. Istituito un censo riservativo, infatti, si cedeva un bene immobile *riservandosi* il diritto alla percezione di una rendita annua. Ben altri erano, invece, i problemi ingenerati dalla istituzione dei censi consegnativi, mediante i quali era possibile ricevere una somma di denaro contante (o altro capitale) vincolando un proprio bene immobile (o altri redditi) al pagamento di un'annua rendita. Una parte dei teologi e canonisti aveva insistito sul fatto che i censi consegnativi si dovessero fondare su beni immobili fruttiferi e ben determinati, ritenendo pertanto illecito l'uso dei censi personali (fondati sul lavoro umano) e dei censi fondati su beni mobili, ed avevano avvertito inoltre la necessità che il creditore non potesse stabilire la scadenza per la remissione del capitale dato in prestito, ritenendo che questa scelta dovesse essere ad arbitrio del debitore³.

Questi requisiti, qualora fossero stati rispettati, avrebbero permesso dunque di accedere ad un rapporto creditizio evitando di incorrere nei pericoli di quei mutui che nascondevano il peccato dell'usura, fondandosi unicamente sulla vendita del denaro e del tempo. Il provvedimento di Pio V ebbe, in effetti, soprattutto lo scopo di risolvere questi punti in controversia, stabilendo in modo abbastanza perspicuo le condizioni che rendevano lecita la stipulazione dei contratti di censo consegnativo e rispondendo, in tal modo, alle richieste dei teologi e canonisti più timorati. Tuttavia,

² Su questi aspetti vd. l'importante lavoro di F. Veraja, *L'origine della controversia teologica sul contratto di censo nel XIII secolo*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1960; per il secolo successivo vd. W. Trusen, *Spätmittelalterliche Jurisprudenz und Wirtschaftsethik: dargestellt an Wienergutachter der 14. Jahrhundert*, Wiesbaden, V.S.W.G. Beiheft 43, 1961. Uno snodo fondamentale nella disciplina canonistica sui censi si ebbe con i tre provvedimenti di Martino V (il 2 luglio 1425), Niccolò V (il 30 settembre 1452), Callisto III (il 6 maggio 1455); per quanto riguarda quest'ultima bolla vd. L. Choupin, *Le contrat de cens d'après la bulle Regimini (1455)* in A. Vacant, E. Mangeot (a cura di), *Dictionnaire de théologie catholique*, volume II, Paris, Letouzey et Ané éditeurs, 1910, coll. 1351-1362 e, per il contesto quattrocentesco, le notazioni di P. Ourliac, *La théorie canonique des rentes au XV^e siècle* in *Études historiques à la mémoire de Noël Didier*, Paris, Sirey, 1960, pp. 231-243.

³ La bolla piana, tra le altre condizioni, stabiliva in primo luogo che il censo consegnativo «*seu annum redditum creari constitutive nullo modo posse, nisi in re immobili aut que pro immobili habeatur, de sua natura fructifera, et quae nominatim certis finibus designata sit. Rursum, nisi vere in pecunia numerata, praesentibus testibus ac notario, et in actu celebrationis instrumenti, non autem prius, recepto integro iustoque pretio*»; inoltre si disponeva che «*postremo census omnes in futurum creandos non solum re in totum vel pro parte perempta aut infructuosa in toto vel pro parte effecta volumus ad ratam perire, sed etiam posse pro eodem pretio estingui*» e che il debitore del censo «*quandocumque redditum exstingui posse*» mediante la remissione del capitale preso in prestito, da denunciare al creditore due mesi prima. Il testo completo si può leggere in *Bullarum diplomatum et privilegiorum sanctorum romanorum pontificum*, Augustae Taurinorum, Seb. Franco et Henrico Dalmazzo Editoribus, MDCCCLXII, tomus VII, pp. 736-738.

questo tentativo di chiarificazione non sortì gli effetti desiderati e venne inoltre eccettuato da più parti l'effettivo valore giuridico dell'istanza pontificia, mettendone in discussione l'applicabilità come norma di diritto positivo vigente anche al di fuori dello Stato della Chiesa. Particolarmente indicativa è la situazione interna al vasto impero del Re cattolico, i cui vari domini continuarono ad essere regolati da consuetudini e discipline giuridiche diverse, fra le quali di particolare rilievo era la normativa risalente alla bolla emanata da Niccolò V su istanza di Alfonso I d'Aragona; da parte sua, il maestro portolano di Sicilia, Orazio Spinola, ottenne delle significative concessioni derogatorie dallo stesso Pio V.

Ad ogni modo, nonostante l'attenuazione successiva delle norme più cogenti, la rigida disciplina pontificia fu spesso interpretata in maniera molto estensiva dai teologi e canonisti più favorevoli alla diffusione di tale strumento di credito; non è possibile in questa sede rendere conto in modo adeguato della evoluzione e della articolazione della letteratura sui censi consegnativi a livello europeo. La sintesi migliore è certamente quella fornita da Bernard Schnapper⁴, che tuttavia si ferma nella disamina alla sistemazione complessiva data alla materia dal Lessius nel suo noto trattato *De Iustitia et Iure*, che ebbe varie edizioni all'inizio del Seicento; uno degli aspetti meritevoli di specifica attenzione è proprio l'inserimento progressivo dei capitoli dedicati alle lettere di cambio ed ai censi consegnativi in questi trattati etico-giuridici, nella parte dedicata alla "giustizia commutativa". Come si è detto, la morfologia dei testi deve essere presa in attenta considerazione ed, in conseguenza, la progressiva individuazione della materia, che ebbe infine una corposa ed autonoma sistemazione, ben al di là della pur ampia trattazione del Lessius, in due vaste opere generalmente ignorate dagli studiosi dovute a Ludovico Cenci e Leonardo Duardo⁵. I testi qui di seguito analizzati rivestono tanta maggiore importanza poiché testimoniano il formarsi di una presa di coscienza delle fonti e della letteratura relativa, nonché l'autonomia che aveva ormai raggiunto la materia dei censi consegnativi tra XVI e XVII secolo, in un periodo di accentuata attività finanziaria.

⁴ B. Schnapper, *Les rentes chez les théologiens et les canonistes du XIII^e au XVI^e siècle* in *Études d'histoire du droit canonique dédiées à Gabriel Le Bras*, Paris, Sirey, 1965, tome II, pp. 965-995; per un panorama generale, a livello teorico, è sempre utile rifarsi ai due volumi dell'Endemann, anche perché offrono un quadro chiaro delle problematiche economiche presenti nella letteratura teologico-canonistica fino al XVII secolo, non ancora viziato da prospettive analitiche che si imposero nel periodo immediatamente successivo: vd. W. Endemann, *Studien in der römisch-kanonistischen Wirtschafts- und Rechtslehre bis gegen Ende des Stebzehnten Jahrhunderts.*, vol. I, Berlin 1874 e vol. II, Berlin 1883, verlag von J. Guttentag (D. Collin); riguardano specificamente i censi consegnativi le pp. 103-157 del secondo volume.

⁵ *Tractatus de censibus. In Partes Tres distributus in quo theorice et practice universalis materia, creationis, durationis, & extinctionis annuorum Censuum, iuxta stylum & modos etiam in Romana Curia adhiberi solitos, explicatur. Opus absolutissimum, diu desideratum, & tam publicè in Scholis profitentibus, quàm in utroque foro versantibus necessarium. Auctore Ludovico Cencio I. C. Perusino. Additae sunt Sacrae Rotae Romanae Decisiones CCCX recentiores, materia pertractantes, in Opere alligatae, & numquam antea impressae. Cum duplici indice copiosissimo, Capitulum, & Materiarum, Venetiis, Sumptibus IOANNIS PAULI GELLII Bibliopolae Romani, Ad signum Navis, Ex typographia Ioannis Salis, M.DC.XXI. (1621) e, inoltre, *Commentariorum in extravag. Pii Papae V. de forma creandi census, In duas partes, in Proemium scilicet, & in octo §§. distinctam. Leonardo Duardo manicalciatensi, ordinis cler. reg. theatinorum Presbitero, Teologo, & V.I.D.*, [Ginevra], Ex Typographia Iacobi Stoer., MDCXXX (1630). Ambedue i volumi ebbero altre edizioni sulle quali ora non è il caso di soffermarsi; si ricorda solo che le sentenze rotali riprodotte dal Cencio furono pubblicate anche separatamente.*

Uno dei testi più significativi di tale temperie culturale è il trattatello che Serafino Razzi (1531-1611) aggiunse ai suoi noti *Cento casi di coscienza*⁶, ove venivano delineate le posizioni di Domenico Soto e di Bartolomeo Carranza de Miranda, che riproducevano grosso modo i due principali orientamenti in materia. Il problema fondamentale era quello di stabilire se i beni sottoposti a censo costituissero una sorta di garanzia o sicurezza, come sostenuto dal Soto con tutte le conseguenze del caso, o invece se il censo consegnativo fosse un istituto specifico, da considerare legittimo proprio per quelle caratteristiche che lo distinguevano nettamente da un mutuo con pegno. Quest'ultima secondo il Ratti doveva essere considerata la dottrina ufficiale, sulla quale aveva dato stringate indicazioni Bartolomeo Miranda, esponendo le *Stravaganti* in materia di Martino V e di Callisto III, ed alla quale diede una conferma esplicita Pio V con la sua bolla. Infatti, nonostante le costituzioni di Martino V e di Callisto III, che avevano condannato implicitamente i censi personali, il teologo domenicano di Salamanca continuava a ritenere leciti tali contratti, affermando che nei censi consegnativi non

il dominio della cosa si trasferisce, né i frutti si vendono, ma la ragione di chiedergli. La onde que' beni, sopra i quali si costituisce il censo, non tanto hanno ragione di cosa venduta, quanto di pegno, e di sicurezza: che se altramente fusse, cioè è, che per tal contratto si vendessero i frutti, ne seguirebbe, che perendo, perirebbono, e anderebbero male al compratore, e non al venditore; di che è in pratica l'opposito, perciocchè quando bene la raccolta fusse magra, anzi nulla per qualche sinistro annuale, ad ogni modo sopra le terre censuali si pagherebbe il censo⁷.

Pertanto, continua il Razzi, da questa «openione singolare» Domenico Soto deduce i tre seguenti corollari:

Il primo è, che i censi reali non solamente si possono costituire sopra i beni certi, e determinati, ma ancora sopra gli incerti & indeterminati, anzi sopra i beni, che il venditore o possiede hora, o possederà per l'avvenire, essendo che l'obbligazione sopra la persona si risolve. Il secondo corollario si è che il censo si può costituire sopra una cosa ancorché il frutto di quella non agguagli, ne pareggi il censo, perciocchè rimanendo obligata la persona, quando il fondo del censo non renda il giusto frutto, ci rimane l'azione contra la persona. E se pure ci nasce scrupolo alcuno, quando il fondo non rende ugual frutto al censo: sarà più tosto (dice il Soto) dalla parte del venditore, il quale non dovrebbe vendere, se non sopra una cosa sicura. Il terzo corollario si è, che dalle cose dette segue, che in tali compere non è alcuna usura, ne alcuna ingiustizia, quando il prezzo sia giusto, come si dirà nel duodecimo, & ultimo capitolo. Rispondendo poi agli argomenti fatti in contrario, quanto al primo egli concede, che il compratore del Censo, eziandio reale, non sta al pericolo del fondo del censo, perciocchè in lui non si trasferisce il dominio, ma si rimane appresso il venditore. Ma sta nondimeno il compratore a questo pericolo, che se le cose, sopra le quali è fondato il censo, perissero, non può forzare il venditore a redimere il censo; e nel censo personale sta a questo pericolo, che cadendo il venditore in povertà, non potrà pagarlo. Quanto al secondo, egli similmente concede che i censi reali, rimanendo obligata la persona, hanno forma e similitudine di pegno; ò vero sicurezza. E al terzo risponde, che da quel capitolo secondo de' pegni non si cava al-

⁶ *Cento casi di coscienza. Raccolti dal Reverendo P. M. Serafino Razzi, dell'Ordine de' Predicatori della Provincia Romana. Ristampati con l'aggiunta d'alcuni casi de' Cambij, & un Trattato de' Censi*, in Firenze, Appresso Bartolomeo Sermantelli, MDLXXXV (1585); il trattato dei censi si trova alle pp. 289-336 e reca precisamente il titolo *Trattato de' censi, Secondo la dottrina del Soto, Teologo Domenicano*. Si segnalano, inoltre, anche le seguenti edizioni: in Venetia appresso Iacomo Vincenzi, 1584; in Genova, appresso Girolamo Bartoli, 1586; in Venetia, Cornetti Giacomo, 1589; in Venetia appresso Niccolò Polo, 1592.

⁷ *Ivi* (edizione del 1585), pp. 301-302.

tro, se non che un'huomo libero non può costituirsi in pegno di debito, come servo ma non già, che egli per cagione de l'obbligo del censo, si come eziandio per altri contratti: non possa essere astretto. Quanto all'extravaganti di Martino quinto, Calisto terzo, risponde semplicemente, che non sono contrarie alla sua opinione, senz'altro dire⁸.

Dopo aver esposto la dottrina del Soto, seguendo le regole epistemologiche e testuali della Scolastica ancora invalse nel Cinquecento, il Razzi, attingendo dalle indicazioni in proposito del Miranda, passa ad una serrata ed analitica confutazione:

Se bene il padre Maestro Domenico Soto, per comune consentimento de' teologi di Spagna, e d'Italia è stato valentissimo huomo nelle lettere, & ha scritto e lasciato molte sue utili fatiche in Filosofia, & Teologia, nondimeno, come huomo in qualche cosa ha errato, pensando però di dir vero, e bene; e che le sue ragioni fussero efficaci. E singolarmente in questa materia de' Censi, sebbene ha detto assai cose buone, tuttavia ha mancato, e fallito in alcune, & in particolare opponendosi al padre Miranda. E che sia vero primamente s'inganna in sforzandosi di stabilire i Censi personali, non mai approvati dalla Santa Sede Apostolica. Anzi riprovati da Martino quinto, Calisto terzo, e Pio quinto, in quanto questi nella prima condizione posta nella sua bolla, vuole, che il fondo del Censo sia stabile, & immobile, acciocché possa reggere il Censo; e per conseguente non in persone humane, cotanto mobili e nell'animo, e nel corpo. La quale condizione prima vede anche il padre Miranda contenersi nelle dette due più antiche Bolle, di Martino, e Calisto. Nella ragione del Soto, contra esso Miranda, pare molto valida: perciocché intendendo que' santi pontefici di assicurare la coscienza intorno a i Censi, & approvando solamente i reali, ne segue, di necessità, che dannassero i personali. Ma che che si disponga nelle dette due Bolle, hoggi quella di esso Pio quinto è così chiara, che non ci bisogna chiose, per intendere che solamente i Censi reali e stabili sono leciti. [...]

Nel secondo luogo s'inganna il padre Soto, lasciando troppo la briglia lenta alle condizioni del fondo [cioè quando vuole che] i Censi reali non solamente si possano fondare sopra beni certi, e determinati, ma anco sopra gl'incerti, indeterminati, & vaghi. [...]

Terzo si è ingannato il medesimo Soto dicendo [...] non esser necessario, che il Censo si costituisca sopra una cosa fruttuosa. [...]

Erra parimenti nel quarto luogo il Soto [dicendo] che non è necessario fare l'intero sborso del pagamento del Censo nella stipulazione del contratto, & alla presenza del notaio e dei testimoni. [...]

Quinto s'inganna il Soto, & incorre in un errore intollerabile, in quanto [...] vuole, che mancando in tutto o in parte il fondo del Censo, non perciò manchi esso Censo, pro rata. S'inganna, dico, non solamente perché contraddice alle due stravaganti di Martino, e di Calisto, & alla salda dottrina del padre Miranda, ma eziandio alla ragione stessa. Imperocché facendosi il Censo senza quel pericolo di perdere ò tutto ò parte del capitale, quando per qualche evento mancasse, o tutto o parte del fondo, ne seguirebbe, che cotale contratto manifestamente fusse usuraio, pigliando le pensioni di tanto per cento, assicurato il capitale, & i frutti. Ma il troppo studio d'impugnare il Miranda fece uscire questo valent'huomo questa fiata del dovere, e del giusto. E la bolla di Pio quinto, felice memoria, nella condizione duodecima chiaramente conferma la dottrina del padre Miranda: Onde quella si dee seguitare, e fare che perendo il fondo, perisca ancora, e manchi il Censo pro rata. E così quando (non però per negligenza del venditore) il fondo divenisse ò in tutto, ò in parte infruttuoso, come nella stessa bolla si contiene, e nella condizione predetta.

Non dirò finalmente come la condizione dodicesima della bolla di Pio quinto, pare che tolga onninamente i Censi perpetui, & irredimibili, de i quali parla il Soto nell'articolo settimo, poi che vuole, che eziandio dopo cento anni, e più, il venditore sempre gli possa estinguere, ò vero gl'heredi, e successori suoi, restituendo il prezzo nel modo predetto. Tacerò altresì, che la settima condizione della predetta Bolla, la quale vuole, che il venditore del Cen-

⁸ *Ivi*, pp. 302-303.

so possa alienare a suo beneplacito il fondo, sopra cui è fondato, toglie via l'openione del Soto nell'Articolo settimo, dove afferma non essere iniqua condizione, che il venditore del Censo non lo possa vendere senza licenza del Censuario. Et alla ragione da lui addotta ha provveduto il Papa con l'ottava condizione, cio è, che temendo non vadia il fondo in mano poco sicura, possa egli prima di ogni altro comprarlo, e così fuggire cotale pericolo. Passerò similmente con silenzio, che la condizione quarta, posta dal padre Miranda nell'articolo sesto di mente di que' santi pontefici, cio è che il venditore possa estinguere il Censo, eziandio per parte, apparisce contraria al padre Soto nell'Articolo nono, conclusione quarta, dove dice, che se i censi si potessero ricomprare, per parte, il Censuario non rihavendo il prezzo tutto insieme, non potrebbe fare il fatto suo, ne rinvestirgli, onde ne patirebbe danno⁹.

Subito dopo l'edizione riveduta ed ampliata dei *Cento casi* di Serafino Razzi, intervenne in tale materia incandescente, fra gli altri, anche Tommaso Buoninsegni (1531-1610) che, pur non condividendo pienamente le opinioni del Soto, attraverso la *dottrina dell'autorità* rielaborata dal card. Gaetano (Tommaso de Vio) sembrò suffragare in buona parte l'interpretazione estensiva nel punto teorico di maggiore portata; secondo la dottrina del Gaetano, che riprendeva un *topos* tradizionale delle discussioni relative alla *emptio redditus*, nella cessione e acquisizione di rendite non si ritrae un profitto dovuto al trascorre del tempo e nemmeno si acquista un diritto reale sulla *res*, ma bensì si diviene titolari dell'*autorità* di prelevare rendite (una pensione) su determinati cespiti economici. Tali principi si applicano particolarmente ai contratti di censo, ove il compratore di annue entrate non acquista nessun diritto sulla cosa, visto che le rendite percepite non sono legate ai frutti del bene sui quali ricade il censo, tranne nei casi eccezionali in cui questa clausola viene esplicitamente stabilita nel contratto, poiché in genere una eventuale crescita dei frutti va a beneficio unicamente del proprietario del bene; in realtà, dunque, si acquisterebbe solo l'*autorità* per poter prelevare una determinata pensione sui beni sottoposti a censo¹⁰.

⁹ *Ivi*, pp. 326-332. Il padre Razzi conclude questa parte affermando: «Ma in che laberinto mi sono messo io, entrando fra questi due dottissimi padri? Scusimi il benigno lettore, perciocché questo non fu di mia propria intenzione da principio, ma solamente, dovendo a richiesta di alcuni amici, fare un poco d'aggiunta a questi Cento Casi, soddisfar loro con la dottrina del padre Soto nella materia de' Cambi, e de' Censi». I riferimenti dei due autori alla materia dei censi si possono leggere, rispettivamente, in *Summa conciliorum et pontificum a Petro usq; ad Paulum tertium succinctè completens omnia, quae aliqui sparsim tradita sunt*, Per F. Bartholomaeum Carranzam Miranden. instituti Sancti Dominici Theologiae professorem, & regentem in collegio sancti Grego. In Valle Oletana, nunc denuo per ipsummet recognita, & aucta. Quae omnia versa pagella indicabit, Salamaticae, Apud Andream de Portonariis, 1549, pp. 617-619 ed in *De Iustitia et Iure libri decem, Reverendi P.F. Dominici Soto, Ord. Praed. Theologi praeclarissimi*, Venetijs, Apud Florauantem à Prato, MDLXXXIX (1589; la prima edizione è del 1556), libri sexti, quaestio V de censibus, pp. 586-596. Questi cenni del Razzi alla contrapposizione tra Domenico Soto e Bartolomeo Carranza de Miranda, nell'interpretazione della disciplina sui censi, sono particolarmente interessanti alla luce delle note controverse relazioni tra i due teologi domenicani, in merito alle quali si rimanda a J.I. Tellechea Idígoras, *Domingo de Soto y Bartolomé Carranza*, in «Hispania Sacra», 13 (1960), n. 2 pp. 423-442; per quanto riguarda il carteggio fra i due nel 1558-59, nonché la inclusione di tale epistolario negli atti processuali contro l'arcivescovo di Toledo, si vedano inoltre le pp. 32-40 del VII volume di documenti storici pubblicati dallo stesso Tellechea Idígoras, *Fray Bartolomé Carranza. Documentos históricos*, Madrid, Real Academia de la Historia, 1994.

¹⁰ *Trattato dei traffichi giusti, et ordinarii, cioè De la Vendita a credenza. La diminution del prezzo, per l'anticipato pagamento. I Cambij. I Censi. I Giuochi. I Monti. Composto del molto Rever. Padre M. Thomaso Buoninsegni Senese, dell'Ordine de' Predicatori, Lettor pubblico di Theo-*

Tuttavia, nel trattato sulla diminuzione del prezzo per l'anticipato pagamento, il Buoninsegni aveva condannato la *dottrina dell'autorità sulle entrate*, affermando che la distinzione sostenuta dal card. Gaetano «poco o nulla vale in proposito»:

E nel medesimo si risponde alla medesima ragione del Gaetano, quando giustifica cotal contratto, compra e vendita, per lo stesso fondamento, poi che il denaro che si paga quinci a un anno val meno del pagato al presente. Il quale fondamento così semplicemente riferito pare che sia ruinoso. Conciosiaché tolto via ogni interesse, a cui potrebbe esser sottoposto colui, il quale comprasse quel credito a tempo, come fu dichiarato, non apparisse certo ragione alcuna, come cento che si hanno ad avere quinci a un anno, vagliano novantadui al presente. Perché questo proviene o dall'interesse, o dal tempo. Se si concede il primo lo accettiamo come giusto molto volentieri. Se si da il secondo, ciò sarà manifestissima usura, vendendosi il tempo stesso. E si come non è lecito per cagion del tempo vendere meno le merci, meno, dico del giusto prezzo, così è cosa empia dare hora novantadui per cento, che si hanno ad avere quinci a un anno. Si dice che non si vendono cento, ma l'autorità a quei cento; questa distinzione, ò poco ò nulla vale in proposito. Impercioche si come è stato detto per autorità del Bartolo, e Baldo, tanto vale l'attione della cosa, quanto la cosa stessa, levate le fatiche, e spese, che potrebbero farsi per loro riscossa. Né più vagliono cento, che vale l'attione a cento. Percioche l'intentione del comprante il credito di quei cento non riguarda direttamente l'autorità, ovvero attione, ma quei proprij cento. Perché che cosa vale l'autorità, ovvero attione separata da quei cento? La dove se non vogliamo riguardare questa cosa puramente, e semplicemente, conosceremo che null'altro si fa in questo negozio, se non che si danno novantadui, perché passato alcun tempo, se n'habbino cento. Del che nessuno ha dubbio, come che ciò sia usurario¹¹.

Tale densa pagina del Buoninsegni, nella quale affiorano rilievi teorici modernizzanti meglio precisati in altri luoghi del testo, è incardinata evidentemente sulla tradizione tomistica del giusto prezzo, che ancora dominava ampiamente il dibattito teologico – canonistico tra XVI e XVII secolo, e sulla distinzione tra usura ed interesse, che pure aveva avuto una lunga e travagliata elaborazione, trovando una precisazione teorica in connessione con il concetto di capitale fruttifero. Nella sistemazione del predicatore senese, il *prezzo giusto* è il prezzo che viene stabilito sul mercato senza frode né inganno, nella libera contrattazione fra compratori e venditori; tale prezzo è detto anche *prezzo naturale* e deve essere distinto dal *prezzo legittimo*, stabilito con l'autorità della legge. Il prezzo giusto può essere *infimo*, *mezzano* o *supremo*, a seconda delle condizioni del mercato, in una situazione che potrebbe essere anacronisticamente definita di concorrenza perfetta; ad ogni modo, qualora le compravendite si collochino all'interno dei due punti estremi, anche se fossero a tempo, possono considerarsi lecite e giuste.

In verità, questo principio, che regge l'intero edificio analitico elaborato dal Buoninsegni, finisce per prevalere anche rispetto alla *dottrina dell'autorità sulle entrate* del card. Gaetano, che pure era stata richiamata per sostenere la legittimità dei contratti di censo, in un contesto teorico molto complesso nel quale si erano venuti definendo due orientamenti principali riassumibili, come si è detto, nelle posizioni di Domenico Soto e Bartolomeo Carranza de Miranda. Tra XVI e XVII secolo la materia dei censi, il più delle volte accompagnata a quella dei cambi, aveva ormai assunto una posizione ben de-

logia nell'Accademia Fiorentina. Et tradotto dalla lingua Latina nella Volgare per il R. P. D. Vitale Zuccoli, dell'Ord. Camaldolese, Dottore nella Sacra Theologia, in Venetia, Presso Giulio Angelieri, MDXCI (1591); il Trattato de' Censi, e del contratto censuario. Secondo la costituzione di Pio Quinto Pont. Max., si trova ai ff. 83-113.

¹¹ Ivi, f. 46.

finita in molti trattati *De Iustitia et Iure*, mentre tecniche e temi relativi all'alienazione delle rendite assumevano sempre maggiore spazio. Un notevole apporto venne dato, come si è detto, dalle opere di carattere teologico e canonistico, ove le questioni relative ai cambi ed ai censi finirono per occupare gran parte dell'intenso dibattito medievale sui problemi dell'usura e dell'interesse. Tra i manuali per i confessori, la *Somma aurifica* rappresenta senza dubbio una delle trattazioni più chiare e sintetiche; pubblicata nel 1603, essa offre definizioni concise ed esaurienti per quanto riguarda le varie forme di censo praticate tra XVI e XVII secolo, che forniscono un panorama utile anche perché vanno al di là dei confini delineati dalla bolla *Cum onus*, permettendo dunque per contrasto di cogliere meglio l'*animus* del provvedimento piano¹².

Quante sorti di censo si possin fare, dico con i Dottori che molte, si come per la subseguente divisione si può imparare, cavata sì dal Conrado nel lib. de' contratti, q. 72 sì dal Berarducio, sì anco dal Razzi, & Soto. De' Censi, uno si chiama Consegnativo, o riservativo, & questi sono o pecuniarij, o fruttuarij, * [a margine: "Hoggi non si usano più"], o personali, o perpetui, o temporali, o redimibili, o irredimibili.

Di più, ciaschedun di questi censi, o si fa in modo determinato, cioè tanto per cento, o indeterminato, cioè la terza parte, o quarta, de' frutti, che da quel luogo potranno cavarsi.

Censo consegnativo quello si dimanda, quando uno ritenendosi i suoi beni, consegna al prossimo un tanto sopra di quelli, ouero, quando che prendendo da un altro tanti denari sopra i suoi beni, egli consegna un tanto per cento.

Il Riservativo, è per il contrario, quando dandosi ad altri, i proprij beni, si riserba un tanto, in quella maniera, che si legge haver fatto Giuseppe nel Egitto, che havendo comprato i beni stabili de gli Egittij, gliel lasciò, riserbandosi un tanto l'anno, cioè ordinò che pagassero un tanto l'anno al Re.

Pecuniario si dimanda, quando si paga in denari.

Fruttuario, quando in frutti, cioè in grano, vino, oglio, castagne, ò altro.

Personale, quando si fa sopra la propria persona, il che secondo la commune opinione hoggi non si può, si come vedremo più abbasso.

Perpetuo è, quando l'obbligo, è per tempo indeterminato, & infinito, fin alla fine del mondo.

Temporale quando è per tanti anni determinatamente, *uerbi gratia* 10. 20. 30. o simile.

Redimibile quello si chiama, quando il Censuario se ne può riscattare con tanto denajo.

Irredimibile, quando non se ne può liberare, & che hanno fatto patto di non potersi redimere, il quale se hoggi si possi fare, credo di nò, si come per la bolla più a basso si vedrà.

Che cosa si possi hauer per Censo, è stato apertamente dichiarato per quelle divisioni, cioè tutto quello che può far per il vitto humano, o denari, o biade, & frutti, o altre cose appartenenti al vestito, & indi nacque quella divisione, che uno è chiamato pecuniario, l'altro fruttuario.

Che siano queste cose utili sopra le quali si può fare il censo, dico che sono i terreni, come campi, vigne, oliveti, prati, castagnoti, fiumi, laghi, & altre cose stabili. Similmente animali, rendite, & altre entrate ferme di denari, le quali si reputano quasi immobili, si come più abbasso diremo. Et quantunque anticamente si potessi far sopra le persone, essendo vero che l'uomo con l'industria sua può apportar non picciol giovamento al prossimo, & può guadagnare, nondimeno non fa che nel Christianesimo da alcuno si usi. Et in questo io seguito la più commune, con la quale caminano Navarro, Berardutio, il Razzi, & altri: & mi discosto da Soto, Medina, & Conrado nella q. 74. & 75¹³.

¹² *Somma aurifica divisa in cinque titoli Nella quale s'ammaestrano i confessori, in quelle cose che sono necessarie per administrare il Sacramento della Penitenza, Et specialmente come si debbono reggere nelle vendite a tempo, cambij, censi, stocchi, & ognialtra sorte di contratti illeciti, & usurai: Raccolta brevemente da Sacri Teologi, Canonisti et Sommisti, si Antichi come anco Moderni, dal molto R. P. Maestro Nicolò Aurifico de' Bonfigli, Senese, Carmelitano. Opera non solo utilissima à Confessori, & Penitenti, ma à ogni persona che desidera far profitto nella vita spirituale, in Venetia, Appresso Giovanni Guerigli, MDCIII (1603); la parte relativa ai censi occupa le pp. 229-245.*

¹³ *Ivi*, pp. 229-231.

Ancora una volta, dunque, a proposito dei censi personali, il Bonfigli delinea i due schieramenti che si erano venuti a formare nell'interpretazione della disciplina relativa ai censi consegnativi. Anche se bisogna prestare attenzione a non confondere i due oggetti di analisi, la controversia riguardante la legittimità dei censi personali era strettamente connessa al dibattito teologico-canonistico e giurisprudenziale sulla natura reale dello stesso censo consegnativo fondato su beni immobili e fruttiferi, quale era stato disciplinato dalla normativa piana. Questi elementi teorici costituiscono il *leit motiv* anche delle riflessioni sui censi consegnativi del predicatore domenicano Romualdo Coli, i cui vari trattati concernenti le principali pratiche economiche impostesi all'attenzione di teologi e canonisti tra XVI e XVII secolo, furono raccolti e pubblicati dallo stesso editore fiorentino che aveva dato alle stampe la seconda edizione riveduta ed ampliata dei "cento casi" di Serafino Razzi, nell'ambito di una fiorente ed interessante attività pubblicistica caratterizzata dalle tematiche dell'etica economica. In questa sede importa soprattutto mettere in rilievo il contenuto del nono ed ultimo capitolo, che reca il sintomatico titolo *Se il Censalista è sempre obbligato a pagare il censo*, nel quale viene esplicitamente preso in considerazione il *vulnus* teorico insito nella eventuale natura reale dei censi consegnativi¹⁴:

È grave dubbio tra i Dottori; se in quell'anno, nel quale per qualche accidente la possessione, sopra di cui è fondato il censo, non produce frutto, sia il Censalista obbligato a pagare il censo? Dove si dee notare che non si dubita; se quando la cosa, sopra della quale è fondato il censo, doventerà sterile, sia il Censalista obbligato a pagare il censo: Imperciocche Pio Quinto nella sua Estravagante ordina, che in quel caso il censo si spenga, e non ci sia più obbligo di pagarlo: ma solo si dubita quando il fondo del censo per qualche accidente non facesse frutto in un anno, ò in un altro, se in quell'anno sarebbe il Censalista obbligato a pagare il Cenno? & il compratore di esso lo possa ricevere in buona coscienza?

L'Albernozzo nel terzo libro de' suoi Contratti titolo secondo dice tre cose. La prima, che colui il quale da denari a censo sopra una possessione fruttifera, compra quella possessione con patto di rivenderla ogni volta, che'l venditore di essa lo vorrà ricomperare. La seconda, che il comperatore del censo affitta quella possessione al venditore per un tanto l'anno per modo di Contratto emfiteotico, ò livellario. La terza, dice, che se i frutti vanno male in un'anno per qualche accidente, vanno male al Censalista, il quale è padrone del cenno. Ma questa opinione è falsa: perciocche, quando si fonda un cenno sopra qualche bene stabile, e fruttuoso, non si compera quel fondo. Si prova. Pio Quinto ordina nella sua Costituzione, che il Censalista possa sempre liberamente vendere quella possessione, sopra di cui era fondato il cenno: adunque non era venduta.

Corrado nel libro de' suoi Contratti questione 75. Il Soto de iustitia, & iure libro sesto questione quinta articolo primo. Silv. usura 2 quest. 12. Il Navarro nel Commentario dell'usura. num. 63. Il Cardinale Toletto libro quinto capitolo 44. nella sua Istruzione, & il Buoninsegni nel trattato de' censi capitolo 2. num. 1.2.4. dicono, che quando si fonda un cenno, si compera quel *Ius*, ò quel diritto, o quella ragione di potere ogni anno riscuotere il cenno dal venditore di esso. Et alcuni dottori lo dichiarano in questa maniera. Che havendo l'huomo tre cose: cioè i beni mobili, gli stabili, & il diritto, ò la ragione a l'uno, & a l'altro: nel fondare un cenno non si vendono né i beni stabili, né i mobili, ma solo si vende quel diritto, ò

¹⁴ *Trattati del Reverendo P. Fra Romualdo Coli domenicano. De Cambi. Dell'usura. De Censi. Del vendere a tempo. Del comprare con la paga anticipata*, in Firenze, Per Bartolomeo Sermantelli, e Fratelli MDCXIII (1613). I vari trattati hanno numerazione autonoma; il trattato sui censi, composto da 47 pagine, si intitola *Trattato de' censi del R. P. Lettore F. Romualdo Coli da Corsagna Dell'Ordine de' Predicatori della Provincia Romana. Doue con chiarezza, e facilità si mostra la natura di tutti i censi*, in Firenze, Nella Stamperia di Bartolomeo Sermantelli, e fratelli MDCXIX (1619).

quella ragione. E quando si fonda un censo sopra una possessione fruttifera, non si vende né la possessione, né i frutti; ma solo si vende quel diritto, ò quella ragione di pagare ogn'anno una pensione, ò ne' frutti, ò in danari.

Di qui inferiscono, che se in qualche anno i frutti vanno male; vanno male al Censalista, il quale è padrone di essi: e perciò rimane obligato a pagare il censo, ancorché in quell'anno per qualche accidente non si ricogliesse frutto veruno¹⁵.

Il trattato del Coli, pur non avendo la stessa profondità analitica e perspicuità definitiva che si possono riscontrare nella precedente opera del Bonfigli, presenta un certo interesse per gli esempi riportati ed è suffragato da ampi riferimenti alla letteratura in materia. Dopo aver passato in rassegna le opinioni di coloro che intendevano rendere più elastica la disciplina di tali istituti socio-economici, i quali si richiamavano spesso alla tradizionale dottrina dell'autorità confermata dal cardinal Gaetano ed in modo più diretto alla sistemazione del Soto, il Coli espone le interpretazioni rigorose e rigoriste della normativa piana, che avrebbero condotto non solo alla abolizione dei censi personali ma anche ad una considerazione molto restrittiva dell'intero mercato dei censi consegnativi, che si sarebbero dovuti fondare unicamente e direttamente sulla redditività dei beni vincolati, consistendo essi nella effettiva compravendita di un diritto reale.

Ad altri Dottori è paruto, che quando si fonda un censo, si comperi non pure quel diritto, e quella ragione direttamente, & immediatamente di poter riscuotere quella pensione annuale; ma anco indirettamente, e secondariamente si comperi una parte de' frutti di quel fondo, sopra di cui è posto il censo. Così insegna Silv. Usura 2. quest. 12. il Padre Maestro Fra Francesco Garzia nel libro dei suoi Contratti cap. 27. & il Padre Maestro Lodovico Lopes nel primo libro de' suoi Contratti cap. 56. Si prova. Percioche Pio Quinto nella sua Estravagante ordina, che questo censo si fondi sopra d'una cosa stabile, e fruttifera: segno manifesto, che per virtù di questo Contratto si compera una parte de' frutti di quella possessione, sopra di cui era posto il censo.

Altrimenti che necessità ci sarebbe di fondare un censo sopra di un bene stabile, e fruttifero di sua natura, se non si comprassero i frutti di quello? Si conferma. Imperocché nella medesima Estravagante ordina il Pontefice; che se il fondo del censo diventerà sterile, & infruttuoso, ò in tutto, ò in parte perisca, e si estingua parimente il censo: adunque si vede chiaro, che s'erano comperati i frutti, i quali poi andando male, si spegne il censo. Oltre di ciò Martino Quinto e Calisto Terzo ordinano nelle loro Estravaganti, che'l fondo del censo renda almeno tanti frutti, quanto importa la pensione annuale. Il medesimo afferma il Dottore Navarro nel Commentario dell'usure. numero 79. con molti altri Dottori, & il Cardinale Toledo nella sua Istruzione libro 5. c. 47 num. 1. Adunque si vede manifestamente che si comperano i frutti di quella possessione, sopra di cui si fonda il censo¹⁶.

A conclusione di questa rassegna, il Coli coniuga la questione relativa alla natura reale o meno dei censi consegnativi, con la distinzione tra censi pecuniari e censi fruttuari; tale formulazione è indicativa della diffusa volontà di avvicinare il censo consegnativo, nella fattispecie il censo pecuniario, che era la forma effettiva mediante la quale tale istituto giuridico fungeva da strumento di credito, ad una sorta di mutuo con pegno, in virtù del quale il debitore sarebbe stato sempre obligato al pagamento degli interessi, al di là della redditività dei beni sottoposti a censo; come sottolinea il padre domenicano, senza tema di smentita, ciò si «conferma per la consuetudine universale, che è di pagare ogn'anno il censo»:

¹⁵ *Ivi*, pp. 39-41.

¹⁶ *Ivi*, pp. 42-43.

Il Padre Maestro Fra Francesco Garzia, & il Padre Maestro Fra Lodovico Lopes ne' luoghi sopralliegati dicono; che quando si fonda un censo pecuniario, si fanno virtualmente due Contratti. Uno è la compera de' frutti di quella possessione, sopra di cui si fonda il censo: l'altro è una commuta di quei frutti in tanti danari, quanto si giudicano valere que' frutti l'un anno per l'altro: di maniera che, quando si fonda un censo, il venditore del censo vende una parte de' frutti di quel fondo; nondimeno gli ricompra mentre che quei frutti si tassano, e si commutano in tanti denari; i quali dee poi il venditore del censo ogn'anno pagare in vece de' frutti.

Onde ne segue che se i frutti del censo vanno male, vanno male al venditore del censo: perché egli è il padrone di essi, havendogli recuperati. E perciò rimane obbligato a pagare il censo annuale, ancorché in quell'anno non habbia ricolto frutto. E si come colui, che piglia a livello una possessione, il medesimo si dee dire del censo pecuniario.

Si conferma per la consuetudine universale, che è di pagare ogn'anno il censo; benché in qualche anno per qualche accidente non si ricolga il frutto del fondo dove gli è fondato. Ma qui bisogna avvertire una cosa; che quando il censo fosse fruttuario: che è quando si paga nelli stessi frutti: come pagando la metà, ò la terza parte, ò la quarta parte de' frutti di quella possessione sopra di cui è posto il censo; all'hora se il frutto perirà, perirà al compratore del censo. Imperochè quando la cosa perisce, sempre perisce al padrone di essa: hora essendo il compratore del censo il padrone de' frutti: perciò se periscono, periscono a lui. Et in questo caso il Censalista, che è il venditore del censo, non sarebbe obbligato a pagare il censo¹⁷.

La materia del contendere era dunque esaminata in modo problematico dai teologi e canonisti del periodo, che si trovavano di fronte ad uno strumento di credito sempre più richiesto da una vasta clientela. L'origine e la natura della controversia è da individuare per molti versi nel fatto che i censi consegnativi nella pratica socio-economica si avvicinarono molto alla interpretazione che faceva di tali contratti una sorta di mutuo con pegno derogando, nei casi in cui si considerava vigente la bolla piana, a quegli aspetti della disciplina giuridica che legavano più direttamente il censo al bene vincolato e non alla persona del creditore. Questi temi furono affrontati perspicacemente da uno dei maggiori giuristi seicenteschi, Giuseppe De Luca, che dedicò il quinto libro della sua poderosa opera *Il dottor volgare*, a tre istituti giuridici che dominavano la complessa scena dell'economia finanziaria pubblica e privata. Nella parte terza, De Luca, che si collocò consapevolmente fuori dal quadro teologico-canonistico di impronta tomistica ancora prevalente tra XVI e XVII secolo, fornisce una delle trattazioni più originali ed acute della materia dei censi consegnativi, escludendo significativamente da questo libro il tema dei censi riservativi¹⁸.

In apertura della terza parte, il prestigioso esponente delle magistrature pontificie, motivando questa scelta, offre una definizione molto pregnante del censo consegnativo e, nello stesso tempo, indica in modo circostanziato le caratteristiche che distinguevano tale istituto giuridico dal censo riservativo.

¹⁷ *Ivi*, pp. 43-44.

¹⁸ G.B. De Luca, *Il dottor volgare, ovvero Il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale, e municipale, nelle cose più ricevute in pratica; moralizzato in lingua italiana per istruzione, e comodità maggiore di questa provincia*, Roma, Giuseppe Corvo, 1673; il libro quinto, dopo una prima parte generale su usura e interesse, conteneva tre parti dedicate ai cambi, ai censi ed alle compagnie d'offizio. Per quanto riguarda la trattazione di quest'ultimo argomento vd. A. Mazzacane, *Giambattista De Luca e la «compagnia d'uffizio»* in H. Kellenbenz, P. Prodi (a cura di), *Fisco, religione e Stato nell'età confessionale* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento, Quaderno 26), Bologna, Il Mulino, 1989, pp. 505-530; su De Luca giurista vd. A. Lauro, *Il cardinale Giovan Battista De Luca: diritto e riforme nello Stato della Chiesa (1676-1683)*, Napoli, Jovene, 1991.

Per quel che s'appartiene à giuristi per il foro; Questa parola CENSO, significa un'annua risposta, la quale si paghi da un privato all'altro, e questa è di due sorti, ò specie; Una cioè la quale si dice di censo riservativo, che vuol dire l'istesso che il canone, ovvero il livello, ò altra risposta, che si paghi al Padrone diretto per recognizione del dominio, nella maniera che si paga per l'enfiteusi, ovvero per la locazione perpetua; E l'altra è quella, che si dice di censo consignativo, cioè, che s'impone da uno sopra la sua robba à favore di un altro, mediante il suo prezzo in denaro, ovvero in altro equivalente, come per una specie di servitù, ò di pensione. Di questa seconda sorte di censo propriamente si tratta in questo titolo come anche dell'istesso comunemente trattano li Giuristi & li Morali, per esser contratto, nel qual puol cadere qualche sospetto dell'usura, essendosi dell'altra specie toccato qualche cosa nel libro quarto nel titolo dell'enfiteusi, per esser quasi promiscui, e soliti alle volte confondersi questi contratti di enfiteusi, di livello, di locazione perpetua, e di censo, il quale per lo più si suole spiegare col termine di censuazione per contradistinguerlo da questo censo consignativo, il quale per più comun uso di parlare viene sotto questo nome, ò termine di censo¹⁹.

Con lucidità, il prelado venosino, analizzando la questione fondamentale dell'intreccio tra tassi d'interesse e sconto del capitale, individuò le diverse conseguenze che si avevano nella teoria e nella prassi tra i censi di natura *reale*, previsti dalla disciplina della bolla piana, e la forma *personale* spesso vigente, secondo le precedenti costituzioni apostoliche.

Mà quando si tratta di fare una riduzione generale di tutti i censi in quel Regno, ò Principato; In questo caso i Scrittori moderni, particolarmente i morali pare che s'intrichino, e caminando con gli accennati esempj di diverse reduzioni, ad una tassa moderata uniforme in vari tempi fatte, in Germania, in Francia, in Spagna, & in altre parti; Nondimeno ciò contiene qualche equivoco; Atteso che quei censi, nelli quali sono occorse queste reduzioni, non sono quei reali, i quali oggidì si fanno, secondo l'accennata forma della Bolla Piana, senza necessità precisa del fondo fruttifero, e capace, e col pericolo della perdita o diminuzione per la perenzione, ò infruttuosità del fondo, e con altre restrizioni; Mà caminano nelli censi della forma antica, secondo le Costituzioni di Martino, e di Calisto, le quali a differenza di questi moderni secondo la Bolla Piana, si chiamano personali, e si accostano molto al mutuo usurario, sicché se bene per le costumanze de' paesi, siano stati dichiarati validi per le suddette Costituzioni Apostoliche, tuttavia perché pizzicano molto col mutuo, vi puol cadere qualche sospetto; Che però conviene che vi si camini con qualche circospezione, secondo la contingenza, e la proporzione de' tempi.

Queste ragioni non caminano in quest'altro censo reale per la totale irrepetibilità del capitale, & anche per la detta precisa realtà, col pericolo di perdere il capitale in tutto, ò in parte, & anche i frutti, con la perenzione, ò diminuzione del fondo; E quindi segue che non è praticabile una tassa uniforme; Attesoche quando si tratti di censi imposti sopra poderi molto sicuri, e qualificati, come sono per esempio, castelli, casali, tenute, palazzi, & edifici insigni, e robbe simili, nelle quali, con quella moral certezza, che si dà nelle cose umane, non si corre il suddetto pericolo della perenzione, ò della diminuzione del fondo, o che in altro modo il creditore sia sicuro, in tal caso, comple fare i censi à molto minor frutto, di quel che si facciano particolarmente in luoghi piccoli, & anche in Città grandi, sopra casette, ò vigne, & altri beni sì fatti, li quali sono facilmente soggetti alla diminuzione ò infruttuosità²⁰.

Il De Luca, dunque, continua la sua disamina con alcune considerazioni molto interessanti sulle regole giuridiche e sociali che caratterizzavano il fiorentino mercato seicentesco dei censi consegnativi, con particolare riguardo alla abbondanza di denaro dei diversi luoghi ed alla difficoltà di recuperare il capitale dato in prestito, a seconda dello status del debitore, con relative conseguenze sul livello dei tassi d'interesse.

¹⁹ *Ivi*, pp. 9-10.

²⁰ *Ivi*, pp. 52-54.

Come ancora per quel che la sapienza insegna, grande differenza si scorge trà le Città grandi, & i luoghi piccoli, ò veramente tra i luoghi di marina, e mercantili più abbondanti di denaro, Et i luoghi di montagna, ovvero, non mercantili, dove corra più scarsezza di denaro, e che si tratti di censi piccoli; Come per esempio vediamo in Roma, che ne' tempi correnti, li censi sicuri e ben fondati, appena si fanno à tre, e mezzo, & in Genova si fanno a tre, e molto meno; E pure in luoghi piccoli vicinissimi a Roma, come per esempio, in Frascati, in Albano, in Marino, & in altri luoghi simili, e molto più in dentro nella Sabina, & in altri luoghi di montagna, più remoti, si fanno al sette, & all'otto, e forse più, perché così porta la condizione de' paesi per la scarsezza del denaro, & anche per le somme piccole, e per la qualità di fondi poco sicuri.

L'istessa varietà si scorge per la qualità de' debitori, li quali sono di più facile, ò più difficile esazione per causa della potenza, ò per altri rispetti; Come per esempio insegna la pratica in alcuni paesi, che con li particolari sicuri, li censi si fanno a quattro per cento, & anche meno, mà con i Baroni si fanno forse il doppio, per non essere così facili ad essere forzati al pagamento dei frutti; Et anche in Roma si scorge la medesima differenza tra i privati, & i Baroni, e se bene non vi si scorge la ragione della potenza, bisogna tuttavia camminare con qualche circospezione, e rispetto, il quale alle volte pizzica dell'istessa ragione della potenza; Et anche il pericolo il quale non si scorge con li privati, di essere forzati i creditori a ricevere il pagamento della sorte, e de' frutti, per via della Congregazione de' Baroni, con vincoli tali, che sminuiscono il denaro quasi per metà, conforme si discorre nel libro primo de' feudi, in occasione di trattare di detta bolla, con altre circostanze simili²¹.

Le massicce azioni di recupero dei censi passivi condotte nella seconda metà del Seicento, alle quali Giovan Battista De Luca dedicò non a caso una parte significativa della sua trattazione, posero sempre più all'ordine del giorno l'esame delle norme relative alle estinzioni e alle prescrizioni. I problemi suscitati dalla natura personale o reale dei contratti di censo diventavano particolarmente spinosi, quando si trattava di riscattare i censi oppure quando i beni sottoposti a censo venivano venduti a terzi. La giurisprudenza in materia si concentrò sempre più su questi ultimi aspetti e, ancora all'inizio del Novecento, rimanendo in Italia, le interpretazioni si dividevano tra i "fizionisti", che rilevavano appunto la finzione che si celava dietro i contratti di censo, i quali dovevano essere considerati prassapoco come mutui con pegno, ed i "realisti", che si dicevano interpreti fedeli della disciplina che faceva del censo consegnativo un istituto giuridico specifico, nettamente distinto dal mutuo con pegno. In estrema sintesi, si potrebbe dire che per i primi il debito ricadeva in ultima istanza sulla persona, che in ogni caso avrebbe dovuto provvedere al pagamento degli interessi, mentre per i secondi il peso degli interessi era direttamente legato alla redditività dei beni sottoposti a censo, fondandosi sul motivo che in caso di parziale perenzione del bene si sarebbe dovuto ridurre proporzionalmente anche il relativo peso del censo²².

Come si è accennato, il problema risiede nel fatto che mentre una rigorosa interpretazione della *Cum onus* avalla la posizione della corrente di pensiero giurisprudenziale designata come "realista", nella concreta realtà storica non vi è dubbio che il contratto di censo consegnativo ebbe caratteristiche molto fluide, che lo resero piuttosto simile ad un mutuo con pegno, anche nei casi in cui si faceva formalmente riferimento alla normativa della bolla piana. Intorno a questo fondamentale problema

²¹ *Ivi*, pp. 54-56.

²² La posizione "realista" è esposta esemplarmente da L. Mauro, *Il contratto di censo bollare o consegnativo, con la più recente giurisprudenza: studi*, Napoli, L. Piero, 1911; la corrente che sosteneva invece la tesi della "finzione di dritto" aveva il suo principale referente nella Casazione di Napoli. Particolarmente abbondante, tra XIX e XX secolo, è la bibliografia sulle affrancazioni dei canoni, dei censi, delle enfiteusi e di altre prestazioni perpetue.

teorico si è annodata anche, per molti versi, la questione relativa alla assimilazione o alla distinzione, sia sul piano della dottrina giuridica che nella pratica socio – economica, fra censi consegnativi e censi riservativi. Le differenti posizioni dei “finzionisti” e dei “realisti” portavano i primi ad avvicinare il contratto di censo riservativo alla enfiteusi, distinguendo così nella pratica i censi riservativi dai consegnativi, ed i secondi, invece, a separare più nettamente i censi riservativi dalle enfiteusi, avvicinandoli nella sostanza ai censi consegnativi, benché con vari distinguo e precisazioni di carattere formale. Nella storiografia italiana è sembrato prevalere quest’ultimo orientamento²³.

Eppure, la migliore trattazione di questo argomento aveva avuto proprio lo scopo di analizzare la trasformazione dei censi consegnativi in strumenti di credito, che come tali assunsero progressivamente un profilo giuridico ben distinto dai censi riservativi. Bernard Schnapper ha colto molto bene l’elemento cruciale che riflette la trasformazione del censo consegnativo in uno strumento di credito più adatto alle esigenze della economia moderna, dal momento che i beni sottoposti a censo assumono le caratteristiche di un’ipoteca romana. Tale passaggio, verificatosi secondo l’autore intorno al 1530, sarebbe stato favorito dalle crisi agricole del decennio precedente, in seguito alle quali furono notevolmente ridotte le rendite in derrate, ed avrebbe avuto un significativo precedente nella diffusione della clausola secondo cui «l’obbligazione speciale non deroga alla generale né la generale alla speciale». La giurisprudenza più avanzata tendeva a considerare il censo consegnativo come un diritto personale garantito da una semplice ipoteca, nell’intento di superare la consuetudine che legava il censo direttamente al bene reale. Nonostante la vischiosità della disciplina giuridica, il censo consegnativo e quello riservativo divennero espressione di due dinamiche socio-economiche completamente diverse, il primo essendo legato a forme di credito ampie ed articolate, particolarmente diffuse nel ceto burocratico – finanziario, il secondo essendo invece diffuso fra quelle fasce della popolazione più direttamente legate allo sfruttamento della terra²⁴.

²³ Tale storiografia, peraltro, riguarda soprattutto il periodo settecentesco: vd. A. Placanica, *Moneta, prestiti e usure nel Mezzogiorno moderno*, Chiaravalle Centrale, Edizioni FRAMA’S, 1982; W. Angelini, *Una società nelle carte dei notai Gili di Pesaro. I censi, le compre*, Urbino, Istituto di storia dell’Università, 1985 (estratto da *Fonti e documenti 14, Studi in onore di Lorenzo Tedeschi 2*); W. Angelini, *Riflessioni sul contratto di censo nelle Marche in anni centrali del Sei-Settecento* in «Atti e memorie della deputazione di storia patria per le Marche», 87 (1982 [ma 1989]), pp. 540-634; D. Bolognesi, *Attività di prestito e congiuntura. I “censi” in Romagna nei secoli XVII e XVIII*, in [G. Zalin (a cura di)], *Credito e sviluppo economico in Italia dal Medioevo all’età contemporanea*, Verona, Grafiche Fiorini, 1988, pp. 283-306; D. Ivone, *Le attività di prestito degli enti ecclesiastici nel Regno di Napoli: proprietà e censi nella Chiesa di Squillace*, Napoli, Editoriale Scientifica, 1988; P. Giordano, *I Censi presso la Compagnia di San Paolo nei secoli XVIII e XIX*, Torino, Compagnia di San Paolo, 1997. Sul piano teorico sono da segnalare A. Placanica, *Teoria e pratica del censo bollare nell’età moderna (La Chiesa, il credito e le costituzioni di rendita)* in Idem, *Il patrimonio ecclesiastico calabrese nell’età moderna*, Chiaravalle Centrale, Edizioni FRAMA’S, 1972, vol. I, pp. pp. 375-419 e C. Ciano, *L’acquisto dei censi nel pensiero di un teologo del Cinquecento* in *Fatti e idee di storia economica nei secoli XII-XX. Studi dedicati a Franco Borlandi*, Bologna, Il Mulino, 1977, pp. 417-426.

²⁴ B. Schnapper, *Les Rentes au XVI^e siècle. Histoire d’un instrument de crédit*, Paris, S.E.V.P.E.N, 1957 (questo importante lavoro costituisce il numero 12 della prestigiosa collana «Affaires et gens d’affaires»). Per quanto riguarda la pratica dei censi consegnativi nel XVI e XVII secolo, si segnalano inoltre i lavori di B. Bennassar, *En Vieille - Castille: les ventes de rentes perpétuelles. Première moitié du XVI^e siècle*, in «Annales. Economies – Sociétés – Civilisations», 1960, pp. 1115-1126, Idem, *Consommation, investissements, mouvements de capitaux en Castille aux*

A mio avviso, tra censi consegnativi e censi riservativi vi è una differenza originaria e sostanziale che ritengo abbia in gran parte determinato la successiva evoluzione di questi due istituti socio-economici e che non emerge dalla letteratura recente in materia, neanche dallo studio di Schnapper che pure tende ad assimilare i due tipi di censo per il periodo anteriore al 1530. Infatti, anche prima di questa data solo il censo consegnativo svolgeva una vera e propria funzione di credito, mentre il censo riservativo era e rimase riconducibile ad altre funzioni socio-economiche, più assimilabili ai livelli, alla colonia parziaria, alle enfiteusi. La caratteristica specifica del credito, infatti, consiste nel soddisfare le *immediate* esigenze di denaro del debitore e tale funzione era ricoperta solo dal censo consegnativo. Il censo riservativo, come peraltro viene sottolineato dalla letteratura in materia, rispondeva alla necessità che avevano i grandi proprietari, impossibilitati a condurre direttamente l'intera azienda familiare, di mettere in valore il proprio patrimonio immobiliare; il censuario era largamente assimilabile a figure come quelle del colono e dell'enfiteuta. Solo a costo di un notevole stravolgimento semantico è possibile applicare il concetto di credito a tale istituto giuridico, poiché in tal caso il debitore non doveva sborsare inizialmente alcuna somma di denaro; anzi, egli stesso riceveva un capitale, le cui rendite, secondo le aspettative, avrebbero dovuto sostenere il peso del censo e lasciare possibilmente una quota, più o meno grande, per il proprio sostentamento. Insomma, la rendita percepita da chi concedeva la terra a censo somigliava molto più ad un canone d'affitto che agli interessi di un mutuo.

In quanto tali, i censi riservativi ebbero una durata ed ampia diffusione nelle campagne, ove andarono a regolare soprattutto gli spesso modesti e a volte iugulatori rapporti fra contadini e proprietari, in specie grandi signori feudali ed enti ecclesiastici. Nella pratica socio-economica i censi consegnativi avevano raggiunto invece una complessità ed una articolazione che li rendevano particolarmente adatti all'instaurazione di rapporti di credito di alto livello, dei quali furono protagoniste le categorie sociali legate alla crescita dello Stato moderno; tale pratica socio-economica andava ben al di là dei ristretti e tesi limiti della disciplina giuridica, imposta dalla normativa pontificia. Secondo Bartolomé Clavero, al contrario, vi era una profonda coerenza tra l'ordinamento giuridico, ispirato dalla teologia morale cattolica, ed il sistema socio-culturale prevalente in campo economico; tuttavia, sono proprio le considerazioni svolte in merito al "cas méconnu" dei censi consegnativi, a rendere nello specifico inaccettabile la sua proposta di risolvere l'interpretazione dell'economia moderna nei termini di un'antropologia cattolica fondata sui criteri del dono e dell'"antidora"²⁵.

XVI^e et XVII^e siècles, in Conjoncture économique, structures sociales. Hommage à Ernest Labrousse, Paris Le Haye, Mouton, 1974, pp. 139-155.

²⁵ Lascia quantomeno perplessi l'ingenuo proposito di "cominciare dall'inizio", propugnato dalla "nuova antropologia" di Bartolomé Clavero; ciò richiederebbe un salto che la mente umana, in quanto prodotto di un processo storico, non è in grado di compiere. Ad ogni modo, le inquietudini del Clavero sono il sintomo di esigenze legittime, che devono però trovare una corretta impostazione sul piano scientifico, senza prescindere dagli strumenti analitici elaborati nell'ambito della tradizione metodologica della storiografia; per raggiungere i fatti storici bisogna cominciare sempre dalla fine, ovvero dal presente. Su questi aspetti si sofferma Jacques Le Goff, che appare disorientato tra l'enfatizzazione del rinnovato approccio antropologico e la conferma problematica delle acquisizioni metodologiche storiografiche, nella sua prefazione a B. Clavero, *La grâce du don. Anthropologie catholique de l'économie moderne*, Paris, Albin Michel, 1996; sono dedicate ai censi consegnativi le pp. 115-117, che riassumono quanto già esposto dallo stesso autore in *Usura. Del uso económico de la religión en la historia*, Madrid, Tecnos, 1984, pp. 45-49.

Il mercato dei censi consegnativi consente di valutare, nel quadro di una società profondamente ispirata dai precetti religiosi, le difficoltà di ricezione della normativa socio – economica elaborata dalla Chiesa cattolica. Le disposizioni restrittive di Pio V in materia non solo non ebbero accoglienza in molti paesi che erano rimasti fedeli al Papa, ove continuarono a vigere tradizioni giuridiche diverse; i dati emersi dall'analisi del mercato dei censi consegnativi a Roma tra XVI e XVII secolo, permettono anzi di affermare che la normativaIANA ebbe difficile applicazione negli stessi domini pontifici. Tale documentazione, infatti, mostra che i censi consegnativi erano largamente assimilati a dei mutui con pegno e che nella concreta vita economica vi erano delle tecniche di mercato che rendevano vane le rigide prescrizioni “realiste” della *Cum onus*; il tasso d'interesse, in specie, non era una variabile dipendente dalla redditività del bene sottoposto a censo ma, coerentemente con gli sviluppi di un mercato finanziario piuttosto articolato, era il risultato di una serie di variabili che si coniugavano in modo complesso. Una funzione fondamentale, non prevista dalla bollaIANA, era ricoperta dai garanti, che assicuravano il pagamento degli interessi, spesso per un numero determinato di anni, indipendentemente dalla produttività del bene sottoposto a censo; inoltre, gli agenti o procuratori finanziari, che attraverso tale istituto giuridico ebbero la possibilità di offrire ai clienti dei prodotti più sicuri e meno onerosi, svolsero un ampio ruolo di intermediazione socio – economica²⁶.

La relazione tra tassi d'interesse e redditività dei terreni, sebbene continuasse ad esercitare una certa suggestione sul piano teorico, veniva superata nella realtà da logiche più avanzate, che contenevano *in nuce* l'idea di *fiducia del mercato*; di fatto giocava un ruolo preminente la forza contrattuale dei contraenti, il loro status giuridico e sociale, le loro condizioni di liquidità e di solvibilità. D'altra parte, attraverso le fiere dei cambi internazionali controllate dai banchieri genovesi si era sviluppata una cultura finanziaria di altissimo profilo, ove espressioni come “scarsenza” e “larghezza” della piazza erano ormai diventate una consuetudine ed i movimenti delle valute avvenivano mediante vastissime compensazioni, rese possibili dall'esistenza di una moneta di conto (lo scudo di marche), che può essere considerata l'apice di tale sistema economico. La diffusione dei censi consegnativi è, per tanti versi, il sintomo emblematico di tale congiuntura storica; la crisi finanziaria e le continue bancherotte richiesero strumenti più sicuri rispetto alle lettere di cambio, aggravate spesso dall'uso della ricorso. Il censo consegnativo, grazie ad opportune migliorie, divenne uno strumento idoneo: legato formalmente ad un bene stabile, era non di meno in linea con i tempi. Nel XVI e XVII secolo le “finzioni” dell'economia finanziaria godevano certamente di maggiore fortuna rispetto alle strutture dell'economia “reale”²⁷.

Luigi Alonzi

²⁶ Per le tecniche invalse nel mercato dei censi consegnativi vd. L. Alonzi, *Il mercato dei censi consegnativi a Roma tra XVI e XVII secolo: l'indebitamento dei Boncompagni*, in «Clio», di prossima pubblicazione; per quanto riguarda l'articolazione e la dinamica di lungo periodo dei censi consegnativi vd. Idem, *Famiglia, patrimonio e finanze nobiliari. I Boncompagni (secoli XVI-XVIII)*, Manduria - Bari - Roma, Piero Lacaita editore, 2003.

²⁷ Su questi aspetti si vedano più ampiamente le mie *Considerazioni sull'indebitamento della grande nobiltà tra XVI e XVII secolo* in «L'Acropoli», 5 (2004), pp. 684-693.